

RITA

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata



Cos'è la RITA?

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è una prestazione di **flessibilità in uscita** (art. 11, comma 4, del Decreto lgs.252/2005) che si concretizza nella **erogazione anticipata**, su base frazionata, del montante accumulato da un aderente a una **forma pensionistica** sotto forma di rendita finanziaria, **fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia.**

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.

Come funziona ?



La RITA può essere richiesta se:

- sono stati versati almeno **20 anni di contributi**;
- si hanno almeno **5 anni** di partecipazione alle **forme pensionistiche complementari**;
- al momento della richiesta si ha **concluso l'attività lavorativa**: la cessazione è richiesta solo al momento della richiesta della R.I.T.A. al fondo pensione. Infatti, non è esclusa la possibilità di ricominciare a lavorare mentre si percepisce la RITA.
- avere (ad oggi) un'età anagrafica inferiore di massimo **5 anni** rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia;
- inoccupati da 24 mesi, stessi requisiti ma con la possibilità di avere un'età anagrafica inferiore di massimo **10 anni** rispetto alla pensione di vecchiaia;

La RITA viene erogata dal momento della richiesta fino al pensionamento per un periodo massimo di cinque anni o dieci anni, che si intendono compresi tra l'età anagrafica al momento della richiesta e quella prevista per la pensione di vecchiaia.

Dunque la R.I.T.A. la richiede chi non lavora più, ma non ha diritto alla pensione di vecchiaia mancando ancora cinque o dieci anni. Se però ha diritto ad una **forma di pensione anticipata**, come ad esempio opzione donna, l'aderente al fondo pensione **può richiedere comunque la R.I.T.A., perché non cumulabile solo rispetto a quella di vecchiaia.**

Facciamo l'esempio di Lorenzo, iscritto al fondo pensione, e vediamo la differenza tra la scelta di utilizzare la RITA o meno:

Lorenzo 64 anni



Iscritto al fondo pensione da 39 anni

Ipotesi 1

A 64 anni richiede la RITA
(3 anni alla pensione di vecchiaia)

Capitale accumulato

 **150.000**



Percepirà per **3 anni** circa
4.000€ al mese

Ipotesi 2

A 67 anni va in pensione di vecchiaia

Capitale accumulato

 **165.000**



Riceverà una **pensione integrativa di circa 570€ al mese** per tutta la vita.

Approfondiamo alcuni aspetti



- Spetta ovviamente all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di "rendita integrativa temporanea anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.
- Può essere erogata in rate al massimo trimestrali dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- Trattandosi di erogazione frazionata, anche minima, lo smobilizzo delle somme non può avvenire in un'unica soluzione, pertanto la richiesta della RITA deve essere presentata al fondo in un tempo congruo a consentire l'erogazione almeno in due rate.
- La tassazione della RITA è molto simile a quella di un qualunque fondo pensione integrativo infatti una parte del capitale anticipato attraverso la RITA è soggetta a tassazione separata con un'aliquota del 15%, che si riduce dello 0,3 per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al 15° anno

Per qualunque chiarimento o approfondimento non esitare a contattare la/il tua/o referente sindacale.

